

Delib.G.R. 29-12-1999 n. 6078

Approvazione schema di regolamento recante l'indicazione degli standard gestionali e strutturali di: case di riposo, case albergo, comunità alloggio per anziani e comunità alloggio per handicappati

Pubblicata nel B.U. Lazio 19 febbraio 2000, n. 5, S.O. n. 7.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Regolamento

1. Requisiti generali

2. Requisiti gestionali

3. Requisiti strutturali

1. Requisiti generali

2. Requisiti gestionali

3. Requisiti strutturali

1. Requisiti generali

2. Requisiti gestionali

3. Requisiti strutturali

1. Requisiti generali

2. Requisiti gestionali

3. Requisiti strutturali

Delib.G.R. 29 dicembre 1999, n. 6078 ⁽¹⁾.

Approvazione schema di regolamento recante l'indicazione degli standard gestionali e strutturali di: case di riposo, case albergo, comunità alloggio per anziani e comunità alloggio per handicappati.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 19 febbraio 2000, n. 5, S.O. n. 7.

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore alle politiche per la qualità della vita;

Vista la [legge regionale 9 settembre 1996, n. 38](#) recante: Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio;

Vista la Delib.C.R. 1° dicembre 1999, n. 591 con la quale è stato approvato il primo piano socio-assistenziale 1998/2000 e le relative "indicazioni operative", dove si configura nel territorio della Regione, la realizzazione di un sistema di servizi e di interventi che garantiscano livelli minimi di assistenza sociale a tutti i cittadini e che offrano adeguate garanzie di rispondenza alle reali esigenze dei cittadini medesimi;

Visto l'art. 58 della citata [legge regionale n. 38/1996](#) ed in particolare:

a) Il comma 1, il quale stabilisce che i servizi socio-assistenziali di cui al titolo III capo II, articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e allo stesso titolo capo III devono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale indispensabili a garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale;

b) Il comma 5, il quale stabilisce che, il Consiglio regionale, con apposito regolamento da approvarsi unitamente al primo piano socio-assistenziale regionale, indica i requisiti previsti dal comma 1 e stabilisce le modalità e i criteri per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali;

Visto l'allegato schema di regolamento recante l'indicazione degli standard gestionali e strutturali dei seguenti servizi residenziali di cui all'art. 34 della più volte citata [legge regionale n. 38/1996](#): case di riposo, case-albergo, comunità alloggio per anziani e comunità alloggio per handicappati;

Visto l'art. 37 della [legge regionale n. 14/1998](#), relativo ai primi piani socio-assistenziali che, in deroga al Titolo V della [legge regionale n. 38/1996](#), prevede al punto a) che il primo piano socio-assistenziale regionale sia approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali le A.S.L, le organizzazioni di volontariato, le categorie sociali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei soggetti operanti nel settore socio-assistenziale;

Considerata la necessità di procedere, in analogia alla modalità adottate per l'approvazione del piano socio-assistenziale, all'acquisizione di eventuali osservazioni rappresentate da parte dei soggetti citati anche nei confronti della stesura del presente schema di regolamento recante gli standard gestionali e strutturali di cui sopra, allo scopo di sottoporre al Consiglio regionale uno schema corredato di eventuali integrazioni e modifiche;

Vista la [legge 15 maggio 1997, n. 127](#); all'unanimità;

Delibera:

1. di approvare l'allegato schema di regolamento recante l'indicazione degli standard gestionali e strutturali dei servizi residenziali indicati in premessa;
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione unitamente all'atto citato che fa parte integrante della presente deliberazione;
3. di incaricare l'Assessore alle politiche per la qualità della vita a sentire gli enti sociali le A.S.L, le organizzazioni di volontariato, le categorie sociali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei soggetti operanti nel settore socio-assistenziale curando l'acquisizione di eventuali osservazioni ed integrazioni che dovessero pervenire per scritto entro e non oltre 45 giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, al fine di consentire alla Giunta regionale di sottoporre entro gli ulteriori 30 giorni la proposta definitiva al Consiglio regionale per l'approvazione, nonché a predisporre eventuali iniziative a livello locale di tipo divulgativo del regolamento stesso;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#).

Regione Lazio

Assessorato alle politiche per la qualità della vita

Dipartimento interventi socio-sanitari educativi per la qualità della vita

Ufficio III

Standards gestionali e strutturali

Schema di regolamento per:

Case di riposo

Case-albergo

Comunità alloggio per anziani

Comunità alloggio per handicappati

Dicembre 1999

Casa di riposo

Standards gestionali e strutturali

Schema di regolamento

1. Requisiti generali
2. Requisiti gestionali
3. Requisiti strutturali

1. Requisiti generali

1.1 Definizione

Le Case di riposo sono servizi residenziali consistenti in un istituzione per l'ospitalità di persone anziane, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale.

1.2 Destinatari

Nelle Case di riposo possono essere ospitate persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti per le quali non sia possibile l'assistenza a domicilio o il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale.

Per parzialmente autosufficiente si intende una persona anziana in condizioni di compiere con aiuto le funzioni primarie.

Il grado di parziale autosufficienza tale da permettere l'ospitalità nelle strutture in questione dovrà essere stabilito in base alla tabella di valutazione della Azienda USL.

Ove possibile occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto femminile e maschile, nonché la possibilità di ospitalità a coppie di coniugi, in modo tale da consentire lo svolgimento di una regolare vita matrimoniale.

1.3 Principi di carattere generale

Le Case di riposo debbono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. Tali requisiti stabiliti nel presente regolamento agli articoli successivi riguardano in particolare, la dotazione organica e la quantificazione del personale in rapporto all'utenza, i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni (punto 2 - Requisiti gestionali), le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi (punto 3 - Requisiti strutturali).

2. Requisiti gestionali

2.1 Regolamento interno

Le Case di riposo debbono avere un regolamento interno tecnico-assistenziale di funzionamento per l'attuazione delle singole forme di assistenza che tenga conto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

Il regolamento interno tecnico-assistenziale dovrà fra l'altro contenere:

- * finalità e caratteristiche della struttura;
- * regole della vita comunitaria;
- * modalità di ammissione, fruizione del servizio e dimissione degli ospiti;
- * ammontare e modalità di corresponsione della retta;
- * durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;

- * orari dei pasti e del rientro serale;
- * prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è considerato extra;
- * criteri di organizzazione delle attività ricreative;
- * rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
- * le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti previsto al punto Organizzazione della vita comunitaria - c) Partecipazione - del presente regolamento;
- * lo spostamento dell'ospite dalla propria stanza ed un'altra solo per effettivi motivi di necessità e su consenso dell'interessato o dei familiari.

Tale regolamento interno deve anche prevedere la possibilità di accesso nelle strutture sia ai familiari degli ospiti sia eventualmente a gruppi e formazioni sociali iscritti ai registri per attività di volontariato.

Copia del regolamento interno deve essere consegnata a ciascun ospite.

2.2 Documentazione

Le Case di riposo devono tenere una documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria costantemente aggiornata.

In particolare tale documentazione deve comprendere:

- * il registro delle presenze degli ospiti;
- * il registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;
- * la tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale da pranzo, (approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio della Azienda USL);
- * una cartella personale, contenente i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari per ogni singolo ospite;
- * il quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite parzialmente autosufficiente, utile per le consegne fra i diversi operatori all'eventuale cambio di turno.

2.3 Ammissioni e dimissioni

Gli ospiti possono essere accolti presso le Case di riposo secondo le seguenti modalità:

- * domanda personale
- * richiesta dei familiari
- * indicazione del Comune o della Azienda USL
- * indicazione di altri Enti.

L'accoglimento da parte delle strutture avviene previo accertamento delle condizioni dell'anziano da parte del medico di famiglia o di altro personale sanitario della Azienda USL.

Le dimissioni dell'ospite dalla Casa di riposo possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- * domanda personale
- * richiesta dei familiari
- * qualora sopravvenga un cambiamento dello stato di salute degli ospiti, da autosufficienti o parzialmente autosufficienti, a totalmente non autosufficienti, certificato da parte del medico di famiglia o da altro personale sanitario dei servizi sanitari della A.S.L. in cui è ubicata la struttura stessa. Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori della Casa di riposo dovranno essere concordate con l'ospite stesso e/o con i relativi familiari e comunque dovrà esserne fatta segnalazione alla A.S.L. di competenza.

2.4 Organizzazione della vita comunitaria

a) Prestazioni

Agli ospiti delle Case di riposo debbono essere garantiti i seguenti servizi:

- * prestazioni di tipo alberghiero
- * servizi specifici a carattere socio-assistenziale
- * interventi culturali e ricreativi
- * l'utilizzazione di tutti i servizi del territorio

Le Case di riposo devono garantire il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che l'ospite incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa.

Le prestazioni di tipo alberghiero comprendono alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali).

Tra le prestazioni di carattere socio-sanitario sono prevedibili quelle contenute nella [L.R. n. 80/1988](#), nonché l'intervento di assistenza tutelare consistente nell'aiuto all'ospite per l'igiene e la cura della propria persona e dell'ambiente, previsto dalla [L.R. n. 42/1986](#).

Le Case di riposo provvedono, su richiesta dell'ospite, a fornire le seguenti prestazioni:

- * cura personale quali barbiere, parrucchiere, pedicure ecc. eventualmente con oneri a carico dello stesso;
- * assistenza religiosa e spirituale a seconda della confessione degli ospiti;

b) Attività

Nelle Case di riposo l'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno e stimolare la capacità di rapporto sociale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali, di creatività degli ospiti.

L'organizzazione delle Case di riposo deve quindi essere tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle persone ospiti:

- * il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle convinzioni religiose;

- * un ambiente di vita il più possibile simile a quello della comunità di provenienza, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo, permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili ed arredi propri, compatibilmente allo spazio a disposizione,
- * coinvolgimento delle famiglie degli ospiti, nelle attività per garantire la continuità dei rapporti familiari;
- * possibilità di frequenti rientri in famiglia degli ospiti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dai competenti servizi del territorio;
- * apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli ospiti;
- * possibilità di articolazione in gruppi autonomi ai fini della socializzazione interna alla struttura;
- * integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio;
- * attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine, attraverso attività ludiche e tecniche psicologiche di orientamento.

c) Partecipazione

Le Case di riposo debbono permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

In ogni Casa di riposo deve essere prevista la presenza di un organismo di rappresentanza degli ospiti e/o loro familiari eletto democraticamente fra gli ospiti della struttura stessa.

L'organismo di rappresentanza permette la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria (orario, menù giornaliero, etc.) fornisce alla direzione suggerimenti, proposte per la migliore realizzazione dei programmi, mantiene rapporti con i servizi socio-sanitari distrettuali, l'associazionismo ed il volontariato.

Le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti devono essere stabilite nel regolamento interno di funzionamento di ciascuna struttura.

L'organo di rappresentanza, di norma, si riunisce almeno una volta ogni bimestre e di ogni seduta deve essere redatto il verbale.

d) Tutela della salute

Lo stato di salute degli anziani ospiti delle case di riposo ai fini terapeutici, segue quanto normato dalla [L.R. n. 80/1988](#) (Norme per l'assistenza domiciliare, art. 1 punto 3.).

In particolare l'art. 2 al punto 2 prevede che le prestazioni sanitarie siano assicurate:

- * dal medico di medicina generale convenzionato,
- * dai medici specialisti ambulatoriali;
- * da infermieri professionali con rapporto di lavoro dipendente dall'azienda sanitaria locale;
- * da terapisti della riabilitazione a rapporto di lavoro dipendente dall'azienda sanitaria locale;

a tal fine le strutture devono mettere a disposizione degli ospiti il proprio ambulatorio.

Sono anche previste (punto 4 art. 2 [L.R. n. 80/1988](#)) prestazioni di tipo psicologico, su proposta del medico curante.

Inoltre devono essere garantite dalla struttura le seguenti prestazioni:

- * chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
- * curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico; (da accertare)
- * interessarsi affinché gli ospiti seguano la dieta prescritta dal medico;
- * organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite, avvisando immediatamente i familiari, e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- * avvisare i parenti in caso di repentino aggravamento dello stato di salute dell'ospite di pericolo di vita.

Tutte le prestazioni e gli interventi attuati tra i punti sopraindicati devono essere registrate nella cartella personale dell'ospite prevista al punto - Documentazione - del presente regolamento.

2.5 Personale

Nelle Case di riposo deve essere previsto il seguente personale:

- * Legale rappresentante.
- * Il Direttore: è il responsabile della programmazione e della organizzazione di tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura nonché del loro coordinamento con gli altri servizi zionali; inoltre opera la verifica ed il controllo di gestione dei programmi attuati dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.
- * Personale di assistenza diretta: previsto dalla [L.R. n. 42/1986](#), Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, aiuta l'ospite nelle sue esigenze quotidiane fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e di tipo sociale.
- * Personale dipendente, che garantisca razionali ed efficienti servizi generali (pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, centralino, manutenzione impianti, ecc.); tali servizi possono anche essere convenzionati o appaltati mediante ditte esterne.
- * Personale addetto ai servizi amministrativi.

Il personale di assistenza diretta dovrà essere in misura sufficiente e comunque non inferiore ad un assistente ogni 20 anziani, ad ogni turno di lavoro.

In presenza di ospiti parzialmente autosufficienti, il personale addetto all'assistenza diretta non potrà essere, comunque, in numero non inferiore ad un operatore ogni 10 ospiti, ad ogni turno di lavoro.

Nelle ore notturne la presenza degli operatori potrà essere ridotta comunque in numero non inferiore ad un operatore ogni 40 posti letto.

Il personale di assistenza diretta, di animazione e dei servizi generali deve essere in possesso della tessera sanitaria.

L'organizzazione del personale deve prevedere nello specifico sia il lavoro di equipe, sia la possibilità di momenti di aggiornamento adeguati alle varie esigenze.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza.

Nelle Case di riposo può essere previsto il seguente ulteriore personale:

- Assistente sociale: assiste gli ospiti con interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'entrata nella casa di riposo ed al migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia e all'ambiente di provenienza al fine di evitare l'emarginazione dell'anziano; collabora e promuove l'attività sociale degli ospiti

- Personale di socializzazione: è un animatore-educatore che promuove attività di animazione e di ricreazione (previste tra le attività di cui al punto Organizzazione della vita comunitaria - b) Attività del presente regolamento), nonché di mantenimento degli interessi specifici degli ospiti e di prevenzione del decadimento psicofisico, in stretto rapporto con l'assistente sociale.

- Infermiere professionale con pronta deperibilità o con presenza programmata

- Medico di medicina generale convenzionato con presenza programmata.

Le predette figure professionali possono essere previste a convenzione o anche facendo riferimento ad associazioni di volontariato.

3. Requisiti strutturali

3.1 Capacità ricettiva

La Casa di riposo deve avere una capacità di accoglienza in numero non superiore ad ottanta unità.

3.2 Requisiti generali della struttura

Ogni Casa di riposo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sullo smaltimento dei rifiuti - di diversa natura -, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

All'interno delle Case di riposo una attenzione particolare va posta al contemperamento tra esigenze di assistenza, prevenzione degli infortuni e rispetto della riservatezza degli ospiti. È raccomandato l'uso di tecnologie innovative quali, segnaletiche appropriate, mancorrenti in vista, l'impiego del colore ai fini della caratterizzazione ambientale ed oggettuale, sistemi di allarme personale, rilevatori di vario genere in modo da accrescere il livello di sicurezza e di fruibilità degli ambienti nel rispetto della riservatezza e della personalità degli ospiti.

3.3 Localizzazione

Le aree su cui sono edificate le Case di riposo devono trovarsi in centri abitati o nelle loro immediate vicinanze e, comunque, collegate ad essi con mezzi pubblici in modo da consentire agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari.

3.4 Accessibilità alla struttura

Tutte le strutture devono essere accessibili, dunque prive di barriere architettoniche anche in relazione alle caratteristiche degli ospiti accolti.

In particolare rispetto ai requisiti costruttivi dei percorsi pedonali, ai raccordi tra questi ed il livello stradale, ai materiali usati, ecc., alle eventuali aree di parcheggio ed agli accessi alla struttura edilizia, si deve rispettare quanto stabilito dal [D.M. n. 236/1989](#) e dal [D.P.R. n. 503/1996](#), e successive integrazioni.

Qualora la Casa di riposo faccia parte di una struttura edilizia più ampia nella quale vengano svolte attività, non inerenti alla Casa di riposo, l'accesso e tutta la struttura edilizia della Casa di riposo devono essere necessariamente separati strutturalmente dal resto dell'edificio e non essere moleste o di disturbo per gli ospiti stessi.

3.5 Articolazione delle strutture

a) Nuclei abitativi di piano

Le Case di riposo di nuova istituzione devono essere organizzate in più nuclei abitativi.

Tali nuclei abitativi, che devono avere preferibilmente una capacità massima di 20 ospiti, saranno composti da spazi individuali (camere da letto con servizio igienico) e spazi comuni di piano (locale soggiorno, cucinino e servizi igienici di piano) tali da consentire ulteriori momenti di socializzazione oltre a quelli previsti dal regolare svolgimento della giornata.

Possono essere previsti più nuclei abitativi per piano ma in nessun caso un nucleo abitativo può essere distribuito su due piani.

*** Camere da letto**

La superficie minima delle camere da letto, esclusi i servizi igienici ad esse annessi, deve essere la seguente:

mq. 12 per la camera a 1 letto;

mq. 18 per la camera a 2 letti;

mq. 24 per la camera a 3 letti;

mq. 30 per la camera a 4 letti.

È importante in fase di progettazione delle camere da letto, e dunque della loro eventuale forma architettonica, tenere conto degli spazi di ingombro degli arredi e dei necessari spazi di manovra anche per un ospite su sedia a ruote.

È preferibile organizzare i nuclei abitativi con camere ad un letto o massimo a 2 letti e comunque sempre dotate di servizio igienico collegato alla camera stessa.

*** Arredi delle camere da letto**

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono essere tali da consentire una comoda e sicura fruibilità, nonché possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente confortevole e familiare garantendo buone condizioni di vivibilità ed un agevole manutenzione igienica.

Le camere da letto devono essere dotate di:

* letto (eventualmente secondo le esigenze personali letti dotati di sponde, di maniglie per alzarsi dal letto, di sollevatori per letto) preferibilmente appoggiati alla parete dalla sola parte della testata in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio e accesso al letto anche da parte di ospiti su sedia a ruote;

* comodino e sedia personale fornita di braccioli;

- * armadio per gli effetti personali (almeno due ante ed una cassetiera per ciascun ospite);
- * specchio;
- * tavolo scrittoio;
- * chiamata di allarme;
- * presa di corrente;
- * cestino gettacarte;
- * punti luce tali da permettere sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali;
- * presa telefonica.

*** Servizi igienici delle camere da letto**

I servizi igienici devono essere dotati di un water, un lavabo, un bidet ed una doccia, specchio, presa di corrente e chiamata di allarme, devono essere inoltre a norma del [D.M. n. 236/1989](#) e del [D.P.R. n. 503/1996](#) nonché del regolamento di igiene edilizia comunale.

La doccia deve avere il piatto doccia incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo del pavimento; la doccia deve anche essere dotata di un apposito sedile ribaltabile.

In corrispondenza del wc, bidet e doccia è opportuna la dotazione di maniglioni a muro, montanti verticali per facilitare i movimenti dell'anziano.

In prossimità della doccia e del wc devono essere previsti i campanelli di allarme.

I pavimenti devono essere preferibilmente in materiale antidrucciolevole.

b) Servizi per nucleo abitativo di piano

- * Servizi igienici di piano, preferibilmente due
- * Bagno assistito
- * Cucinino
- * Locale di soggiorno

c) Servizi generali di vita collettiva per l'intera struttura

- * Ingresso; portineria, posta, telefono:

deve essere previsto un vano (uno spazio) accanto all'ingresso tale da poter accogliere il portiere e/o centralinista e far svolgere le attività legate a tale funzione.

- * Uffici amministrativi
- * Servizi igienici:

in numero adeguato alle esigenze di piano e di cui almeno uno a norma del [D.P.R. n. 503/1996](#) e del [D.M. n. 236/1989](#)

* Sale da pranzo:

devono avere una superficie non inferiore a mq. 1,50 per commensale e ospitare un massimo di 40 posti per ciascuna; arredate con tavoli a quattro posti e sedie con braccioli.

* Bar

* Sale polivalenti:

sono spazi destinati alla socializzazione, tali da costituire un complesso ben organizzato, preferibilmente suddivisibile in più locali con funzioni diverse, di dimensioni ed arredamento tali da essere confortevoli e permettere più attività fra loro compatibili: la lettura, l'ascolto di programmi radiofonici e televisivi, la conversazione, i giochi e di animazione in genere.

* Sala per il soddisfacimento degli hobbies e le attività di tempo libero.

* Locale per il culto.

* Ambulatorio:

il locale da destinare ad ambulatorio medico deve essere dotato di un lavandino, attrezzato con armadio farmaceutico (da accertare), scrivania, schedario per le cartelle sanitarie degli ospiti, lettino da visita, bilancia pesa persone con statimetro e quanto altro necessario per la visita medica.

* Può essere previsto un locale per il parrucchiere, il barbiere, il podologo-pedicure.

* Palestra:

qualora sia prevista una palestra questa dovrà essere con relativo deposito e servizio igienico. Il locale dovrà avere una superficie di almeno 60 mq. con il lato minore non inferiore a 6 metri; la palestra, inoltre, dovrà contenere attrezzature idonee allo svolgimento delle attività fisiche e per la prevenzione e la rieducazione funzionale e motoria.

d) Servizi generali per l'intera struttura

* Spogliatoio per il personale con servizi igienici

* Locali per il guardaroba

* Locali per lavanderia:

adeguati alle esigenze dell'utenza (si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno).

* Cucina e dispensa:

adeguati alle esigenze dell'utenza e comunque sempre nel rispetto delle norme previste dal regolamento igienico-sanitario comunale. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento e servizio dei cibi e comunque con una cucina per l'eventuale riscaldamento dei cibi.

* Deposito biancheria sporca e deposito biancheria pulita, preferibilmente articolati per piano

e) Spazi di collegamento

* Ingressi e piattaforme di distribuzione, la loro funzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali pertanto la loro dimensione deve essere a norma delle leggi vigenti; è inoltre opportuno che siano dotati di tabelle segnaletiche dei percorsi e degli ambienti da essi raggiungibili.

* Corridoi e disimpegni, lungo i corridoi non ci devono essere ingombri (anche architettonici) che ne diminuiscano la larghezza e possano essere fonte di pericolo; devono avere i corrimano su entrambi i lati e con le testate piegate sino al muro per non costituire pericolosi agganci. Le dimensioni devono rispettare le norme di legge.

* Scale, devono essere facilmente individuabili dalle piattaforme di distribuzione e separate dagli altri ambienti mediante una porta, devono essere dotate di parapetto e corrimano, non sono accettabili gradini a zampa d'oca; le caratteristiche tecniche ed architettoniche devono rispettare le norme di legge in quanto a sicurezza ed agibilità.

* Ascensori, devono essere previsti per il raggiungimento dei piani fuori terra, preferibilmente almeno uno di essi deve avere dimensioni tali da permettere l'accesso ad una lettiga, con requisiti rispondenti alle normative vigenti.

* Rampe, necessarie al superamento dei dislivelli sia interni che esterni alla struttura, con caratteristiche costruttive secondo le norme di legge.

3.6 Impianti

* Antincendio: l'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti dalla normativa vigente.

* di Sollevamento verticale elettrico:

oltre agli ascensori previsti per il raggiungimento dei piani fuori terra, rispondenti alle normative vigenti, va anche previsto l'ascensore a norma del [D.M. n. 236/1989](#) e del [D.P.R. n. 503/1996](#). Qualora non sia possibile dotare la struttura di ascensori, sono consentite in via alternativa dalla legge, per il superamento di un dislivello piattaforme elevatrici come previste dal [D.M. n. 236/1989](#).

* di Riscaldamento:

la temperatura dei locali utilizzati dagli ospiti deve essere quella stabilita per legge in via ordinaria e in relazione alle particolari esigenze degli ospiti stessi.

* Citofonico e di Segnalazione:

devono essere previsti campanelli di chiamata di allarme, in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto, che facciano capo ad un quadro di piano e ad uno generale che dovrà essere posto in portineria ed anche nel locale dove si svolge la vigilanza notturna.

3.7 Elementi costruttivi

Le porte, le finestre, i pavimenti, i rivestimenti delle pareti, i balconi e le terrazze oltre a rispettare i criteri costruttivi del regolamento edilizio comunale devono essere conformi a quanto richiesto dai criteri di progettazione per l'accessibilità previsti dal [D.M. n. 236/1989](#) e dal [D.P.R. n. 503/1996](#) in modo tale da essere agevolmente utilizzabili con facilità anche da persone con ridotte capacità motorie e/o su sedia a ruote.

3.8 Spazi e attrezzature esterne

Le caratteristiche ambientali incidono profondamente sullo stato psicofisico della persona anziana, quindi le aree verdi sono molto importanti per il miglioramento del soggiorno e soprattutto per la ripresa psicofisica degli ospiti che si trovino in condizioni di demenza senile.

Qualora l'area a disposizione lo consenta, è importante prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori.

In tale ottica le Case di riposo di nuova istituzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto, al punto "Accessibilità alla struttura" del presente regolamento, una particolare attenzione va posta nella realizzazione dei vialetti, per i quali il materiale impiegato deve facilitare la deambulazione degli anziani e permettere l'uso della sedia a ruote; vanno inoltre previste panchine e sedili per la sosta ed il riposo in numero adeguato al numero degli ospiti dei loro familiari ed amici.

Casa albergo

Standards gestionali e strutturali

Schema di regolamento

1. Requisiti generali

1.1 Definizione

La casa-albergo è un servizio residenziale costituito da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia, collocati in una medesima struttura, dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma e di servizi collettivi atti a consentire una scelta tra un tipo di vita autonoma o/e comunitaria.

I servizi collettivi devono essere organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio e che decidono autonomamente all'occorrenza di fruire del centro-servizi e nello stesso tempo possono essere utilizzati anche dalla popolazione anziana del quartiere.

I servizi collettivi trovano collocazione in un centro-servizi, caratterizzato dalla polifunzionalità delle prestazioni erogate.

1.2 Destinatari

Nelle case-albergo possono essere ospitate persone anziane autosufficienti che vivono da sole o in coppia, che non necessitano di particolare assistenza e che scelgono di vivere una vita autonoma, anche se in parte organizzata.

Nella casa-albergo possono trovare ospitalità anziani appartenenti allo stesso nucleo familiare o che pur non essendo dello stesso nucleo familiare scelgono autonomamente di convivere.

1.3 Principi di carattere generale

Le case-albergo debbono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. Tali requisiti stabiliti nel presente regolamento agli articoli successivi riguardano in particolare, la dotazione organica e la quantificazione del personale, i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi delle

prestazioni (punto 2 - Requisiti gestionali), le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi (punto 3 - Requisiti strutturali).

2. Requisiti gestionali

2.1 Regolamento interno

Le case-albergo debbono avere un regolamento interno di funzionamento; tale regolamento si compone di due parti specifiche, una riguardante la struttura residenziale e l'altra riguardante il centro-servizi.

Per quanto riguarda la struttura residenziale il regolamento interno deve contenere:

- * finalità e caratteristiche;
- * modalità di ammissione e dimissione degli ospiti;
- * regole per la fruizione delle prestazioni del centro-servizi;
- * ammontare e modalità di corresponsione della retta mensile di affitto per l'alloggio.

Per quanto riguarda il centro-servizi il regolamento interno deve contenere:

- * finalità e caratteristiche;
- * regole per la fruizione delle prestazioni;
- * ammontare e modalità di corresponsione del corrispettivo per l'erogazione delle prestazioni;
- * criteri di organizzazione delle varie attività;
- * rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali.

Copia del suddetto regolamento deve essere consegnata a ciascun ospite.

2.2 Documentazione

Le case albergo devono tenere una documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria costantemente aggiornata.

In particolare tale documentazione deve comprendere:

- * per la struttura residenziale:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
- * per il centro-servizi:
 - il registro delle presenze del personale del centro-servizi con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;
 - la tabella dietetica, esposta in cucina e nella sala da pranzo, approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio della AUSL.

2.3 Ammissioni e dimissioni

Gli ospiti possono essere accolti presso le case-albergo secondo le seguenti modalità:

- * domanda personale
- * richiesta dei familiari
- * indicazione del Comune

L'accoglimento da parte delle strutture avviene previo accertamento delle condizioni di autosufficienza dell'anziano da parte del medico di famiglia o di altro personale sanitario della Azienda USL.

Le dimissioni dell'ospite dalla casa-albergo possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- domanda personale
- richiesta dei familiari
- qualora sopravvenga un cambiamento dello stato di salute degli ospiti, da autosufficienti, a parzialmente autosufficiente o a totalmente non autosufficienti, certificato da parte del medico di famiglia o da altro personale sanitario dei servizi sanitari della Azienda USL in cui è ubicata la struttura stessa. Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori della casa-albergo dovranno essere concordate con l'ospite stesso e/o con i relativi familiari e comunque dovrà esserne fatta segnalazione alla Azienda USL di competenza.

2.4 Organizzazione della casa-albergo

La casa-albergo è un servizio che comprende:

- la struttura residenziale;
- il centro-servizi.

L'ospite può usufruire, per scelta personale, esclusivamente del servizio residenziale oppure può anche usufruire, in via privilegiata rispetto all'utenza esterna, delle prestazioni fornite dal centro-servizi.

Il centro-servizi può essere organizzato secondo varie modalità e gradualità di prestazioni. Può dunque essere previsto un semplice centralino che permette il collegamento ad una serie di servizi convenzionati all'esterno, fino ad una struttura organizzata in modo autonomo e completo dal punto di vista strutturale e delle prestazioni offerte.

In ogni caso il centro-servizi deve garantire le seguenti prestazioni:

- * ingresso, portineria, posta, telefono, uffici amministrativi;
- * emergenza diurna, notturna e festiva di carattere sanitario;
- * emergenza diurna, notturna e festiva per problemi di varia natura dell'alloggio;
- * organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite, avvisando immediatamente i familiari, e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- * avvisare i parenti in caso di repentino aggravamento dello stato di salute dell'ospite;

* favorire l'utilizzazione di tutti i servizi del territorio fra i quali i servizi specifici a carattere socio-assistenziale.

Il centro-servizi si caratterizza per la polifunzionalità delle prestazioni erogate: in particolare esse comprendono la cura e l'igiene della casa e della persona - in casi di temporanea necessità -, servizi di lavanderia e stireria, di pulizia generale, di manutenzione generale dell'alloggio, di mensa.

Allo scopo di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle relazioni interpersonali e lo stimolo per una vita attiva ed integrata, il centro-servizi può essere anche sede di attività socio-ricreative, culturali ed occupazionali. Possono altresì trovare collocazione nei centro-servizi alcune prestazioni sanitarie, con particolare riguardo a quelle di carattere riabilitativo.

2.5 Personale

Nelle Case-albergo deve essere previsto il seguente personale:

- Legale rappresentante.
- Responsabile della casa-albergo: cura la programmazione e l'organizzazione di tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura e del loro coordinamento con gli altri servizi zionali; inoltre opera la verifica ed il controllo di gestione dei programmi attuati dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.
- Personale dipendente del centro-servizi: garantisce razionali ed efficienti servizi (pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria, portineria, centralino/emergenza, manutenzione impianti, ecc.); tali servizi possono anche essere convenzionati con ditte esterne.
- Personale addetto ai servizi amministrativi.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza.

Nelle case-albergo può essere previsto il seguente ulteriore personale:

- Assistente sociale: assiste gli ospiti con intervento di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'entrata nella casa-albergo ed al migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia e all'ambiente di provenienza al fine di evitare l'emarginazione dell'anziano; collabora e promuove l'attività sociale degli ospiti.
- Personale di socializzazione: è un animatore-educatore: che promuove attività di animazione e di ricreazione nonché di mantenimento degli interessi specifici degli ospiti.

Le predette figure professionali possono essere previste a convenzione o anche facendo riferimento ad associazioni di volontariato.

Il personale di assistenza diretta, di animazione e dei servizi generali deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

3. Requisiti strutturali

3.1 Capacità ricettiva

La casa-albergo deve avere una capacità di accoglienza massima di 80 persone residenti nella stessa unità strutturale, ripartiti tra i vari alloggi.

3.2 Requisiti generali della struttura

Ogni casa-albergo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sullo smaltimento dei rifiuti - di diversa natura -, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

All'interno della casa-albergo è raccomandato l'uso di tecnologie innovative quali, segnaletiche appropriate, mancorrenti in vista, l'impiego del colore ai fini della caratterizzazione ambientale ed oggettuale, sistemi di allarme personale, rilevatori di vario genere in modo da accrescere il livello di sicurezza e di fruibilità degli ambienti nel rispetto della riservatezza e della personalità degli ospiti.

3.3 Localizzazione

La casa albergo deve essere localizzata in zone urbane a destinazione residenziale; può essere inserita in zone già consolidate o a sviluppo programmato.

Le zone del territorio comunale devono essere individuate sulla base di effettivi criteri e requisiti di accessibilità, di fruibilità dei servizi, di compatibilità urbanistica e sociale rispetto alle esigenze degli anziani residenti, dunque in zone del centro urbano o in zone immediatamente periferiche purché rispondenti ai requisiti sopra elencati.

Nel caso in cui, pertanto, la casa-albergo si trovi in zone immediatamente periferiche, essa deve essere collegata con il centro urbano con mezzi pubblici di trasporto con caratteristiche di regolarità e buona frequenza in modo da consentire agli anziani residenti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari.

3.4 Accessibilità alla struttura

Tutte le case albergo devono essere situate in edifici accessibili, dunque prive di barriere architettoniche sia interne che esterne all'alloggio, anche in relazione alle caratteristiche degli anziani residenti.

In particolare rispetto ai requisiti costruttivi dei percorsi pedonali, ai raccordi tra questi ed il livello stradale, ai materiali usati, alle eventuali aree di parcheggio ed agli accessi alla struttura edilizia, si deve rispettare quanto normato dal [D.M. n. 236/1989](#) e dal [D.P.R. n. 503/1996](#), ed eventuali successive integrazioni.

Qualora la casa-albergo faccia parte di una struttura edilizia più ampia nella quale vengano svolte attività, non inerenti alla casa-albergo, l'accesso e tutta la struttura edilizia della casa-albergo devono essere necessariamente separati strutturalmente dal resto dell'edificio e non essere moleste o di disturbo per gli ospiti stessi.

3.5 Articolazione della casa-albergo

La casa-albergo è costituita da una struttura residenziale, consistente in alloggi di diverse tipologie, e da un centro-servizi.

a) Struttura residenziale

Gli alloggi devono essere articolati e dimensionati in modo da consentire una vita autonoma dell'anziano residente, singolo od in coppia.

Gli alloggi destinati ad una persona singola devono avere la superficie netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq. 33.

Gli alloggi destinati a due persone devono avere la superficie netta compresa tra un minimo di mq. 38 ed un massimo di mq. 45.

Gli alloggi devono contenere:

- una camera da letto o spazio letto
- una zona soggiorno-pranzo
- una zona cucina
- un servizio igienico
- un ripostiglio

La distribuzione degli spazi deve essere tale da permettere un agevole uso anche per un anziano con ridotte capacità motorie o su sedia a ruote.

L'attrezzatura della cucina deve permettere un uso sicuro e semplice delle apparecchiature, deve comprendere almeno un lavello, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.

Il servizio igienico deve essere realizzato con le dimensioni e gli accorgimenti tali da permetterne un sicuro ed agevole uso anche ad anziani con ridotte capacità motorie o su sedia a ruote, in quest'ultimo caso devono essere inoltre a norma del [D.M. n. 236/1989](#).

I servizi igienici devono essere dotati di un water, un lavabo, un bidet ed una doccia, specchio, presa di corrente e chiamata di allarme, ed essere nel rispetto del regolamento di igiene edilizia comunale.

La doccia deve avere il piatto doccia incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo del pavimento; la doccia deve anche essere dotata di un apposito sedile ribaltabile. In corrispondenza del wc, bidet e doccia è opportuna la dotazione di maniglioni a muro, montanti verticali per facilitare i movimenti dell'anziano.

In prossimità della doccia e del wc devono essere previsti i campanelli di allarme.

I pavimenti devono essere in materiale antisdrucciolevole.

Arredi dell'alloggio

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono essere tali da consentire una comoda e sicura fruibilità, nonché possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente confortevole e familiare garantendo buone condizioni di vivibilità ed un agevole manutenzione igienica.

Nel rispetto di quanto sopra può essere prevista l'opportunità per gli anziani residenti di personalizzare l'ambiente con suppellettili ed arredi propri, compatibilmente allo spazio a disposizione.

b) Centro-servizi

Il centro-servizi può essere concepito secondo varie modalità e gradualità di prestazioni, può dunque essere previsto un semplice centralino collegato ad una serie di servizi convenzionati all'esterno di cui si usufruisce a richiesta dell'anziano residente, fino ad una struttura organizzata in modo completo dal punto di vista strutturale e delle prestazioni offerte.

Servizi destinati alla struttura residenziale, e comunque garantiti agli anziani residenti nella casa-albergo:

* Ingresso; portineria, posta, telefono, emergenza:

deve essere previsto un locale accanto all'ingresso tale da poter accogliere il portiere e/o centralinista e far svolgere le attività legate a tale funzione. Tale luogo deve essere idoneo anche per svolgere la funzione di emergenza (sanitaria, strutturale/impiantistica, gestionale) che la struttura deve garantire di giorno, di notte e nei giorni festivi.

* Uffici amministrativi

Servizi generali di vita collettiva della casa-albergo:

i servizi collettivi devono essere organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio e che decidono autonomamente all'occorrenza di fruire del centro-servizi e nello stesso tempo possono essere utilizzati anche dalla popolazione anziana del quartiere.

Nel centro-servizi, in relazione al tipo e alle modalità delle prestazioni erogate, devono essere previsti:

* Cucina e dispensa: adeguati alle esigenze dell'utenza e comunque sempre nel rispetto dei criteri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Il servizio centrale di cucina deve essere dimensionato sul numero degli ospiti e sull'eventuale utilizzazione esterna. Lo spazio di lavoro deve prevedere la zona preparazione, zona cottura, zona di lavaggio, office per la distribuzione. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento e servizio dei cibi e comunque con una cucina per l'eventuale riscaldamento dei cibi, per il lavaggio e la custodia delle stoviglie.

* la sala da pranzo deve essere costituita da uno o più ambienti comunicanti fra di loro e all'occorrenza separabili con elementi mobili, a diretto contatto con l'area destinata alla distribuzione dei cibi. Devono avere una superficie non inferiore a mq. 1,50 per commensale e ospitare un massimo di 40 posti per ciascuna; arredate con tavoli a quattro posti e sedie con braccioli, ben areata ed illuminata. Gli anziani residenti possono all'occorrenza anche prelevare il pasto completo preparato dalla cucina e consumarlo nel proprio alloggio.

* Servizi igienici ad uso collettivo: devono essere raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi, in numero adeguato alle esigenze di piano e di cui almeno uno a norma del [D.P.R. n. 503/1996](#) e del [D.M. n. 236/1989](#).

* Bar

* Sale polivalenti:

sono spazi destinati alla socializzazione, preferibilmente organizzati in modo da essere suddivisibili in più locali con funzioni diverse. Le dimensioni e l'arredamento devono essere confortevoli e tali da permettere lo svolgimento di varie attività: la lettura, l'ascolto di programmi radiofonici e televisivi, la conversazione, i giochi e di animazione in genere. La sala per le riunioni deve essere sufficientemente ampia e adeguata alle necessità dell'utenza.

* Sala per il soddisfacimento degli hobbies e le attività di tempo libero.

* Palestra:

qualora sia prevista una palestra questa dovrà essere con relativo deposito per le attrezzature e servizio igienico. Il locale dovrà avere una superficie sufficientemente ampia per poter permettere in modo idoneo le diverse attività previste. La palestra, inoltre, dovrà contenere attrezzature idonee allo svolgimento delle attività fisiche e per la prevenzione e la rieducazione funzionale e motoria.

* Ambulatorio - Pronto intervento con annesso servizio igienico:

il locale da destinare ad ambulatorio medico con funzione anche di pronto intervento deve essere dotato di un lavandino, attrezzato con armadio farmaceutico, scrivania letto da visita e quanto altro necessario per la visita medica.

* Lavanderia:

devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, la disinfezione, il lavaggio, l'essiccazione, la stiratura, il rammendo, il deposito e la distribuzione della biancheria, sporca e pulita

* Spogliatoio per il personale con relativi servizi igienici.

3.6 Spazi di collegamento

- Ingressi e piattaforme di distribuzione, la loro funzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali pertanto la loro dimensione deve essere a norma delle leggi vigenti; è inoltre opportuno che siano dotati di tabelle segnaletiche dei percorsi e degli ambienti da essi raggiungibili.

- Corridoi e disimpegni, lungo i corridoi non ci devono essere ingombri (anche architettonici) che ne diminuiscano la larghezza e possano essere fonte di pericolo; devono avere i corrimano su entrambi i lati e con le testate piegate sino al muro per non costituire pericolosi agganci. Le dimensioni devono rispettare le norme di legge.

- Scale, devono essere facilmente individuabili dalle piattaforme di distribuzione e separate dagli altri ambienti mediante una porta, devono essere dotate di parapetto e corrimano, non sono accettabili gradini a zampa d'oca; le caratteristiche tecniche ed architettoniche devono rispettare le norme di legge in quanto a sicurezza ed agibilità.

- Ascensori, devono essere previsti per il raggiungimento dei piani fuori terra, con requisiti rispondenti alle normative vigenti.

- Rampe, necessarie al superamento dei dislivelli sia interni che esterni alla struttura, con caratteristiche costruttive secondo le norme di legge.

3.7 Impianti

- Antincendio:

l'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti dalla normativa vigente.

- di sollevamento verticale elettrico:

oltre agli ascensori previsti per il raggiungimento dei piani fuori terra, rispondenti alle normative vigenti, va anche previsto l'ascensore a norma del [D.M. n. 236/1989](#) e del [D.P.R. n. 503/1996](#). Qualora non sia possibile dotare la struttura di ascensori, sono consentite in via alternativa dalla legge, per il superamento di un dislivello piattaforme elevatrici come previste dal [D.M. n. 236/1989](#).

- di Riscaldamento:

la temperatura dei locali utilizzati dagli ospiti deve essere quella stabilita per legge in via ordinaria e in relazione alle particolari esigenze degli ospiti stessi.

- Citofonico e di segnalazione:

devono essere previsti campanelli di chiamata di allarme, in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto, che facciano capo ad un quadro generale che dovrà essere posto in portineria ed anche nel locale dove si svolge la vigilanza notturna.

Deve essere inoltre prevista l'adozione di sistemi di sicurezza a norma di legge riguardanti gli impianti della distribuzione del gas ed elettrico.

3.8 Elementi costruttivi

Le porte, le finestre, i pavimenti, i rivestimenti delle pareti, i balconi e le terrazze oltre a rispettare i criteri costruttivi del regolamento edilizio comunale devono essere conformi a quanto richiesto dai criteri di progettazione per l'accessibilità previsti dal [D.M. n. 236/1989](#) e dal [D.P.R. n. 503/1996](#) in modo tale da essere agevolmente utilizzabili con facilità anche da persone con ridotte capacità motorie e/o su sedia a ruote.

3.9 Spazi e attrezzature esterne

Le caratteristiche ambientali incidono profondamente sullo stato psicofisico della persona anziana, quindi le aree verdi sono molto importanti per migliorare la qualità del soggiorno.

Qualora l'area a disposizione lo consenta, è importante prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori.

In tale ottica le case-albergo di nuova istituzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto al punto "Accessibilità alla struttura" del presente regolamento, una particolare attenzione va posta nella realizzazione dei vialetti, per i quali il materiale impiegato deve facilitare la deambulazione degli anziani e permettere l'uso della sedia a ruote; vanno inoltre previste panchine e sedili per la sosta ed il riposo in numero adeguato al numero degli ospiti dei loro familiari ed amici.

Comunità alloggio per anziani

Standards gestionali e strutturali

schema di regolamento

1. Requisiti generali

1.1 Definizione

La comunità alloggio per anziani è un servizio residenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare, per l'accoglienza di un numero di persone anziane comprese tra le otto e le dieci unità, nella quale vengono assicurate almeno le prestazioni socio-assistenziali previste per le case di riposo.

1.2 Destinatari

Nelle comunità alloggio possono essere ospitate persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti per le quali non sia possibile l'assistenza a domicilio o il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale.

Per parzialmente autosufficiente si intende una persona anziana in condizioni di compiere con aiuto le funzioni primarie.

Il grado di parziale autosufficienza tale da permettere l'ospitalità nelle strutture in questione dovrà essere stabilito in base alla tabella di valutazione della AUSL.

Ove possibile occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto femminile e maschile, nonché la possibilità di ospitalità a coppie di coniugi, in modo tale da consentire lo svolgimento di una regolare vita matrimoniale.

1.3 Principi di carattere generale

Le comunità alloggio per anziani sono ubicate in case di civile abitazione; esse possono essere inserite dunque in normali strutture abitative con alloggi adeguatamente costruiti o ristrutturati.

Le comunità alloggio debbono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza degli anziani residenti, dei responsabili e degli operatori nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale.

Tali requisiti stabiliti nel presente regolamento agli articoli successivi riguardano in particolare i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni e la dotazione organica e la quantificazione del personale in rapporto agli anziani residenti (punto 2 - Requisiti gestionali), le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi (punto 3 - Requisiti strutturali).

2. Requisiti gestionali

2.1 Regolamento interno

Le Comunità alloggio debbono avere un regolamento interno di funzionamento per l'attuazione delle singole forme di assistenza che tenga conto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

Il regolamento interno deve contenere:

- * finalità e caratteristiche della struttura;
- * regole della vita comunitaria;
- * modalità di ammissione, fruizione del servizio e dimissione degli ospiti;
- * ammontare e modalità di corresponsione della retta;
- * durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;
- * orari dei pasti e del rientro serale (con riferimento alla gestione di carattere familiare della comunità);
- * prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è considerato extra;
- * organizzazione delle attività ricreative;
- * rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
- * spostamento dell'ospite dalla propria stanza ad un'altra solo per effettivi motivi di necessità e su consenso dell'interessato o dei familiari;
- * tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari

Tale regolamento interno deve anche prevedere la possibilità di accesso nella comunità sia ai familiari degli ospiti sia eventualmente a gruppi e formazioni sociali iscritti ai registri per attività di volontariato.

Copia del regolamento interno deve essere consegnata a ciascun ospite.

2.2 Documentazione

Le Comunità alloggio per anziani devono tenere una documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria costantemente aggiornata.

In particolare tale documentazione deve comprendere:

- * il registro delle presenze degli ospiti;
- * il registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte, dell'orario, dei turni di lavoro, nonché delle responsabilità;
- * la tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale da pranzo, (approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio della AUSL);
- * una cartella personale, contenente i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari per ogni singolo ospite;
- * il quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite parzialmente autosufficiente, utile per le consegne fra i diversi operatori all'eventuale cambio di turno.

2.3 Ammissioni e dimissioni

Gli ospiti possono essere accolti presso le Comunità alloggio per anziani secondo le seguenti modalità:

- * domanda personale
- * richiesta dei familiari
- * indicazione del Comune o della Azienda USL
- * indicazione di altri Enti

L'accoglimento da parte delle strutture avviene previo accertamento delle condizioni dell'anziano da parte del medico di famiglia o di altro personale sanitario della Azienda USL.

Le dimissioni dell'ospite dalla comunità alloggio possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- * domanda personale
- * richiesta dei familiari
- * qualora sopravvenga un cambiamento dello stato di salute degli ospiti, da autosufficienti o parzialmente autosufficienti, a totalmente non autosufficienti, certificato da parte del medico di famiglia o da altro personale sanitario dei servizi sanitari della Azienda USL in cui è ubicata la struttura stessa. Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori della comunità alloggio dovranno essere concordate con l'ospite stesso e/o con i relativi familiari, e comunque dovrà esserne fatta segnalazione alla Azienda USL di competenza.

2.4 Organizzazione della vita comunitaria

La comunità alloggio è funzionalmente organizzata come comunità a carattere familiare, basata dunque su una vita comunitaria di reciproca solidarietà.

Essa, pertanto, deve essere gestita nel rispetto delle esigenze di ciascun anziano residente e con modalità che possono contemperare sia interventi di tipo autonomo da parte degli ospiti, sia con l'impegno parziale o totale dei responsabili della struttura, sia con l'aiuto di altre figure professionali.

Inoltre, deve essere garantito il collegamento continuo con i servizi territoriali sociali e sanitari. La comunità alloggio ha funzionamento permanente.

a) Prestazioni

Le comunità alloggio devono garantire il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che l'anziano incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa.

Alle persone anziane accolte nella comunità alloggio devono, dunque, essere garantiti i seguenti servizi:

- * Prestazioni di tipo alberghiero (comprendono alloggio, vitto, servizi di lavanderia stireria e pulizie generali)
- * Servizi specifici a carattere socio-assistenziale
- * Prestazioni di carattere socio-sanitario
- * L'utilizzazione di tutti i servizi del territorio

Tra le prestazioni di carattere socio-sanitario sono prevedibili quelle contenute nella [L.R. n. 80/1988](#), come specificate al successivo punto - Tutela della salute - del presente regolamento.

L'intervento di assistenza tutelare consiste nell'aiuto alla persona per l'igiene e la cura della persona stessa, e dell'ambiente di vita.

b) Attività

Nelle comunità alloggio l'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno e stimolare la capacità di rapporto sociale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali, di creatività degli ospiti.

L'organizzazione delle comunità alloggio deve quindi essere tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle persone ospiti:

- * il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle convinzioni religiose;
- * un ambiente di vita il più possibile simile a quello della comunità di provenienza, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo, permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili ed arredi propri, compatibilmente allo spazio a disposizione;
- * coinvolgimento delle famiglie degli ospiti, nelle attività per garantire la continuità dei rapporti familiari;
- * possibilità di frequenti rientri in famiglia degli ospiti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dai competenti servizi del territorio;
- * apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli ospiti;

- * favorire il rapporto sociale fra i residenti stessi della comunità;
- * integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio;
- * attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine anche attraverso attività ludiche e tecniche psicologiche di orientamento.

c) Partecipazione

Nella comunità alloggio deve essere assicurata la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria (orario, menù giornaliero, etc.) e la possibilità di fornire alla direzione suggerimenti, proposte per la migliore realizzazione dei programmi. Le modalità di democratica partecipazione degli ospiti possono essere stabilite nel regolamento interno di funzionamento di ciascuna comunità.

d) Tutela della salute

Lo stato di salute degli anziani residenti nelle comunità alloggio ai fini terapeutici segue quanto normato dalla [L.R. n. 80/1988](#) (Norme per l'assistenza domiciliare, art. 1, punto 33)

In particolare l'art. 2 al punto 2 prevede che le prestazioni sanitarie siano assicurate:

- * dal medico di medicina generale convenzionato;
- * dai medici specialisti ambulatoriali;
- * da infermieri professionali con rapporto di lavoro dipendente dall'azienda sanitaria locale;
- * da terapisti della riabilitazione a rapporto di lavoro dipendente dall'azienda sanitaria locale.

Sono anche previste (punto 4 art. 2 [L.R. n. 80/1988](#)) prestazioni di tipo psicologico, su proposta del medico curante.

Inoltre devono essere garantite le seguenti prestazioni

- * chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
- * curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico (da accertare);
- * interessarsi affinché gli ospiti seguano la dieta prescritta dal medico;
- * organizzare, qualora si verificasse la necessità su ordine del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite, avvisando immediatamente i familiari, e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- * avvisare i parenti in caso di repentino aggravamento dello stato di salute dell'ospite e/o di pericolo di vita.

Tutte le prestazioni e gli interventi attuati tra i punti sopraindicati devono essere registrate nella cartella personale dell'ospite prevista al punto - Documentazione - del presente regolamento.

2.5 Personale

Nelle comunità alloggio deve essere previsto il seguente personale:

- * Legale rappresentante

* Il Direttore/responsabile: essendo la comunità a carattere familiare le figure responsabili devono essere almeno due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, con effettiva residenza nella sede stessa della comunità alloggio.

Esse sono le responsabili della programmazione e della organizzazione e dello svolgimento di tutte le attività che si effettuano all'interno della comunità nonché del loro coordinamento con gli altri servizi zionali; inoltre operano la verifica ed il controllo di gestione delle varie attività nella struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.

* Personale di assistenza diretta: Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, aiuta l'ospite nelle sue esigenze quotidiane fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e di tipo sociale ([L.R. n. 42/1986](#))

* Personale che garantisca razionali ed efficienti servizi generali (pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, manutenzione impianti, ecc)

Il personale di assistenza diretta dovrà essere in misura sufficiente a garantire la presenza di almeno una persona nell'arco della giornata.

In presenza di anziani parzialmente autosufficienti, il personale addetto all'assistenza diretta dovrà comunque essere non inferiore ad un assistente per ogni turno di lavoro.

L'assistenza notturna potrà eventualmente essere svolta, purché in modo adeguato alle necessità degli anziani residenti, dai responsabili stessi della comunità.

Il personale di assistenza diretta, di animazione e dei servizi generali deve essere in possesso della tessera sanitaria.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza.

Nella comunità può essere previsto, anche in base alle diverse esigenze degli anziani, il seguente ulteriore personale:

* Assistente sociale: assiste gli ospiti con interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'entrata nella comunità ed al migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia e all'ambiente di provenienza al fine di evitare l'emarginazione dell'anziano; collabora e promuove l'attività sociale degli ospiti.

* Personale di socializzazione: è un animatore-educatore che promuove attività di animazione e di ricreazione (previste tra le attività di cui al punto 2.4 organizzazione della vita comunitaria b)Attività - del presente regolamento), nonché di mantenimento degli interessi specifici degli ospiti e di prevenzione del decadimento psicofisico, in stretto rapporto con l'assistente sociale.

Le predette figure professionali possono essere previste a convenzione o anche facendo riferimento ad associazioni di volontariato.

* Infermiere professionale con pronta reperibilità o con presenza programmata.

* Medico di medicina generale convenzionato con presenza programmata.

* Medico geriatra con presenza programmata o a richiesta.

3. Requisiti strutturali

3.1 Capacità ricettiva

La comunità alloggio per anziani deve avere una capacità di accoglienza di persone anziane in numero compreso tra le otto e le dieci unità.

3.2 Requisiti generali della struttura

Le comunità alloggio per anziani sono inserite in normali edifici di uso abitativo, o anche in strutture singole.

Ogni comunità alloggio per anziani deve rispondere ai requisiti previsti, per le strutture di civile abitazione, dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia edilizia, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche sia interne all'alloggio, sia esterne ad esso.

Inoltre l'edificio nel quale si trova la comunità alloggio deve rispondere a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell'immobile tali da consentire un idoneo e confortevole residenza.

3.3 Localizzazione della struttura

Le comunità alloggio per anziani devono essere ubicate nell'ambito di zone destinate ad uso residenziale ed urbanizzate, pertanto in zone del territorio comunale individuate sulla base di effettivi criteri e requisiti di accessibilità, di fruibilità dei servizi, di compatibilità urbanistica e sociale rispetto alle esigenze degli anziani residenti, in zone del centro urbano o zone immediatamente periferiche purché rispondenti ai requisiti sopra elencati, dunque collegate con il centro urbano con mezzi pubblici di trasporto con caratteristiche di regolarità e buona frequenza in modo da consentire agli anziani residenti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari.

3.4 Accessibilità alla struttura

Tutte le comunità alloggio per anziani devono essere situate in edifici accessibili, dunque prive di barriere architettoniche sia interne che esterne all'alloggio, anche in relazione alle caratteristiche degli anziani residenti, in particolare rispetto ai requisiti costruttivi dei percorsi pedonali, ai raccordi tra questi ed il livello stradale, ai materiali usati ed agli accessi alla struttura edilizia, si deve rispettare quanto normato dal [D.M. n. 236/1989](#) e dal [D.P.R. n. 503/1996](#), ed eventuali successive integrazioni.

3.5 Articolazione della struttura

Nelle comunità alloggio le dimensioni e le caratteristiche degli ambienti devono riproporre le caratteristiche tipologiche delle case di civile abitazione, dunque quelle di un comune appartamento: zona notte, zona soggiorno, servizi igienici, cucina ed un ripostiglio; nonché garantire agli anziani residenti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.

a) Spazi privati

Camere da letto

Le camere devono essere al massimo di due letti ed abbastanza ampie da consentire l'appartarsi diurno dell'ospite.

La superficie minima delle camere da letto, esclusi i servizi igienici, deve essere la seguente:

mq. 12 per la camera ad un letto;

mq. 18 per le camere a due letti;

Ogni letto deve essere dotato del campanello di chiamata di allarme.

Arredi delle camere da letto

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni e la disposizione degli arredi devono essere tali da consentire una comoda e sicura fruibilità, nonché possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente confortevole e familiare garantendo buone condizioni di vivibilità ed un agevole manutenzione igienica.

Le camere da letto devono essere dotate di:

- * letto, preferibilmente appoggiato alla parete dalla sola parte della testata in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio e accesso anche da parte di ospiti su sedia a ruote;
- * comodino;
- * armadio per gli effetti personali (almeno due ante ed una cassettiera per ciascun ospite);
- * specchio;
- * tavolo scrittoio con sedia personale fornita di braccioli
- * poltroncina;
- * chiamata di allarme;
- * presa di corrente;
- * cestino gettacarte;
- * punti luce tali da permettere sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali;
- * presa telefonica.

Servizi igienici:

devono essere in numero di almeno due per otto anziani residenti ed almeno tre qualora gli anziani residenti siano dieci.

I servizi igienici devono essere dotati di un water, un lavabo, un bidet ed una doccia con apparecchio a telefono con tubo flessibile, presa di corrente e chiamata di allarme e degli altri accessori necessari (specchio, portasapone, porta asciugamani, ecc.), devono essere inoltre a norma del [D.M. n. 236/1989](#) e del [D.P.R. n. 503/1996](#) nonché del regolamento di igiene edilizia comunale.

La doccia deve avere il piatto doccia incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo del pavimento in modo da non creare rialzi che potrebbero ostacolare l'accesso; la doccia deve anche essere dotata di un apposito sedile ribaltabile.

In corrispondenza del wc, bidet e doccia è opportuna la dotazione di maniglioni a muro, montanti verticali per facilitare i movimenti dell'anziano. In prossimità della doccia e del wc devono essere previsti i campanelli di allarme.

I pavimenti devono essere in materiale antisdrucchiolevole.

b) Spazi comuni

Zona cucina

La cucina deve essere sufficientemente ampia per consentire l'uso contemporaneo a due o tre persone, anche qualora sia prevista la possibilità che i pasti vengano portati dall'esterno.

La superficie minima non deve essere inferiore ai mq. 12 e attrezzato adeguatamente alle esigenze della comunità.

Il locale deve comunque rispondere, in quanto all'adozione dei materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo igienico-sanitario.

In particolare l'arredo previsto consiste in un lavello ed un bacino scolapiatti, un piano di cottura preferibilmente elettrico, un piano di lavoro ben illuminato, un frigorifero non troppo basso, un forno a parete, credenza e armadi pensili.

Zona pranzo

La zona pranzo deve avere una superficie comunque non inferiore a mq. 16 e adeguatamente arredata per le relative esigenze degli anziani residenti.

Zona soggiorno

La zona soggiorno deve permettere lo svolgimento sia di attività collettive, sia di attività individuali: vedere la televisione, leggere, ascoltare la musica, scrivere, con una superficie minima complessiva non inferiore comunque a mq. 2,5 per utente e comunque non inferiore a mq. 16.

Le zone pranzo e soggiorno è bene siano locali comunicanti per poter diventare, in determinate ore della giornata un unico ambiente; devono altresì permettere lo svolgimento sia di attività collettive, sia di attività individuali, in tal senso deve essere prevista la possibilità di creare ambienti separati fra loro in modo da consentire il contemporaneo svolgersi di più funzioni nello stesso tempo e la possibilità per gli ospiti di aggregarsi in più di un gruppo.

Ripostiglio

Deve essere previsto un locale per riporre gli accessori e le attrezzature delle comunità

Locale per servizi di lavanderia, stireria, guardaroba.

Deve essere previsto un locale adibito allo svolgimento di tali attività adeguatamente attrezzato, tale servizio eventualmente può essere previsto in convenzione.

Zona riservata agli operatori

3.6 Spazi di collegamento

Ingressi e piattaforme di distribuzione, la loro funzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali pertanto la loro dimensione deve essere a norma delle leggi vigenti, anche in materia di barriere architettoniche.

* Scale, devono essere dotate di parapetto e corrimano, non sono accettabili gradini a zampa d'oca; le caratteristiche tecniche ed architettoniche devono rispettare le norme di legge in quanto a sicurezza ed agibilità.

* Ascensore, deve essere previsto per il raggiungimento dei piani fuori terra, con requisiti rispondenti alle normative vigenti.

* Rampe, necessarie al superamento dei dislivelli sia interni che esterni alla struttura, con caratteristiche costruttive secondo le norme di legge.

3.7 Impianti

Tutti gli impianti installati nella Comunità alloggio per anziani devono essere in regola con la normativa vigente.

* di Sollevamento verticale elettrico:

va previsto che l'ascensore sia a norma del [D.M. n. 236/1989](#) e del [D.P.R. n. 503/1996](#). Qualora non sia possibile dotare la struttura di ascensore, sono consentite in via alternativa dalla legge, per il superamento di un dislivello piattaforme elevatrici come previste dal [D.M. n. 236/1989](#).

* di Riscaldamento:

la temperatura dei locali utilizzati dagli ospiti deve essere quella stabilita per legge in via ordinaria e/o in relazione alle particolari esigenze degli ospiti stessi.

* impianto elettrico: deve essere adottato un sistema di sicurezza - salvavita -, gli interruttori e le prese di corrente devono essere collocate ad altezze comode per l'utilizzo da parte di una persona anziana.

* Impianto a gas: devono essere previsti accorgimenti che segnalino o impediscano fughe di gas.

Per quanto riguarda la tutela degli ospiti rispetto alla prevenzione incendi devono essere seguiti i criteri e le norme di sicurezza antincendi di cui al [D.M. 16 maggio 1987, n. 246](#) riguardo agli edifici di civile abitazione e del [D.M. 9 aprile 1994](#), in particolare al Titolo III; è comunque opportuno prevedere la possibilità, all'interno della struttura, di raggiungere "un luogo sicuro statico" che dia all'ospite in difficoltà la maggiore tranquillità possibile nell'attesa dei soccorsi.

3.8 Elementi costruttivi

Le porte, le finestre, i pavimenti, i rivestimenti delle pareti, i balconi e le terrazze oltre a rispettare i criteri costruttivi del regolamento edilizio comunale devono essere conformi a quanto richiesto dai criteri di progettazione per l'accessibilità previsti dal [D.M. n. 236/1989](#) e dal [D.P.R. n. 503/1996](#) in modo tale da essere agevolmente utilizzabili con facilità anche da persone con ridotte capacità motorie e/o su sedia a ruote.

3.9 Spazi e attrezzature esterne

Le caratteristiche ambientali incidono profondamente sullo stato psicofisico della persona anziana, quindi le aree verdi sono molto importanti per il miglioramento del soggiorno e soprattutto per la ripresa psicofisica degli ospiti che si trovino in condizioni di demenza senile.

In tale ottica le Comunità alloggio per anziani devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

Qualora l'area a disposizione lo consenta, è importante prevedere anche appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori.

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto al punto 3.4 - Accessibilità alla struttura - del presente regolamento, una particolare attenzione va posta nella realizzazione dei vialetti, per i quali il materiale impiegato deve facilitare la deambulazione degli anziani e permettere l'uso della sedia a

ruote; vanno inoltre previste panchine e sedili per la sosta ed il riposo in numero adeguato al numero degli ospiti dei loro familiari ed amici.

Comunità alloggio per handicappati

Standard gestionali e strutturali

schema di regolamento

1. Requisiti generali

1.1 Definizione

La comunità alloggio per handicappati è un servizio residenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere comunitario, per l'accoglienza di un numero di persone handicappate comprese tra le quattro e le otto unità, nella quale vengono assicurate, con l'attiva partecipazione dei residenti stessi - ove possibile -, prestazioni di tipo alberghiero, interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali, che consentano lo svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiana, nonché azioni, a livello di gruppo tendenti a promuovere forme di integrazione sociale.

1.2 Destinatari

Le comunità alloggio per handicappati accolgono handicappati adulti di cui alla [legge n. 104/1992](#) e successive integrazioni e modificazioni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con discreta o parziale autonomia e autosufficienza.

Nelle comunità alloggio possono essere ospitate persone handicappate adulte per le quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare né usufruire di altri servizi assistenziali del territorio.

Il grado di parziale autosufficienza tale da permettere l'ospitalità nelle strutture in questione dovrà essere stabilito in base alla tabella di valutazione della Azienda USL.

Ove possibile occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto femminile e maschile.

1.3 Principi di carattere generale

Le comunità alloggio per handicappati sono ubicate in case di civile abitazione; esse possono essere inserite dunque in normali strutture abitative con alloggi adeguatamente costruiti o ristrutturati.

Le comunità alloggio debbono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza delle persone handicappate residenti, dei responsabili e degli operatori nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale.

Tali requisiti stabiliti nel presente regolamento agli articoli successivi riguardano in particolare i livelli e gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e la dotazione organica e la quantificazione del personale in rapporto alle persone con handicap residenti (punto 2 - Requisiti gestionali), le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi (punto 3 - Requisiti strutturali).

2. Requisiti gestionali

2.1 Regolamento interno

Le Comunità alloggio per handicappati debbono avere un regolamento interno di funzionamento per l'attuazione delle singole forme di assistenza che tenga conto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

Il regolamento interno dovrà contenere:

- * finalità e caratteristiche della struttura;
- * regole della vita comunitaria;
- * modalità di ammissione, fruizione del servizio e dimissione degli ospiti;
- * ammontare e modalità di corresponsione della retta;
- * durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;
- * orari dei pasti e del rientro serale con riferimento alla gestione di carattere comunitario della comunità;
- * prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è considerato extra;
- * organizzazione delle attività ricreative;
- * rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
- * spostamento dell'ospite dalla propria stanza ad un'altra solo per effettivi motivi di necessità e su consenso dell'interessato o dei familiari;
- * tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari.

Tale regolamento interno deve anche prevedere la possibilità di accesso nella comunità sia ai familiari degli ospiti sia eventualmente a gruppi e formazioni sociali iscritti ai registri per attività di volontariato.

Copia del regolamento interno deve essere consegnata a ciascun ospite.

2.2 Documentazione

Le Comunità alloggio per handicappati devono tenere una documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria costantemente aggiornata.

In particolare tale documentazione deve comprendere:

- * il registro delle presenze degli ospiti;
- * il registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte, dell'orario, dei turni di lavoro, nonché delle responsabilità;
- * la tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale da pranzo, (approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio della AUSL);
- * una cartella personale, contenente i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari per ogni singolo ospite, nonché il piano di lavoro con gli interventi programmati e le relative valutazioni periodiche;

- * il quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne fra i diversi operatori all'eventuale cambio di turno;
- * il piano di lavoro con gli interventi rivolti al gruppo.

2.3 Ammissioni e dimissioni

Gli ospiti possono essere accolti presso le Comunità alloggio secondo le seguenti modalità:

- * domanda personale eventualmente integrata dal parere dei familiari o di chi ne esercita la tutela;
- * richiesta dei familiari o di chi ne esercita la tutela, visto anche il parere del diretto interessato;
- * indicazione del Comune o della Aziende USL;
- * indicazione di altri Enti;
- * segnalazione di privati cittadini.

L'accoglimento da parte delle strutture avviene previo accertamento delle condizioni della persona handicappata e parere motivato da parte del Comune e del personale sanitario della Azienda USL competente per territorio.

Le dimissioni dell'ospite dalla comunità alloggio possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- * decisione personale dell'ospite stesso;
- * richiesta dei familiari su personale impegno a soddisfare i bisogni della persona handicappata;
- * qualora sopravvenga un cambiamento dello stato di salute degli ospiti, da autosufficienti o parzialmente autosufficienti, a totalmente non autosufficienti, certificato da parte del medico di famiglia o da altro personale sanitario dei servizi sanitari della Azienda USL in cui è ubicata la struttura stessa. Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori della comunità alloggio dovranno essere concordate con l'ospite stesso e/o con i relativi familiari e comunque dovrà esserne fatta segnalazione alla Azienda USL di competenza.

2.4 Organizzazione della vita comunitaria

La comunità alloggio per handicappati è funzionalmente organizzata come comunità a carattere, comunitario, basata dunque su una vita comunitaria di reciproca solidarietà, dove il lavoro degli operatori deve offrire quotidianamente agli ospiti stimoli idonei a favorire la maturazione in senso psicologico, relazionale e sociale

Essa, pertanto, deve essere gestita nel rispetto delle esigenze di ciascuna persona handicappata residente e con modalità che possono contemperare sia interventi di tipo autonomo da parte degli ospiti, sia l'impegno parziale o totale dei responsabili della struttura, sia l'aiuto di altre figure professionali.

Ogni struttura deve accogliere, preferibilmente, persone con handicap le cui caratteristiche siano omogenee rispetto alle necessità ed ai problemi degli utenti stessi.

Qualora presso la comunità alloggio vengano accolte persone con diversi tipi di handicap, questi devono comunque risultare compatibili fra di loro ed in relazione alle attività svolte nelle strutture.

Inoltre, deve essere garantito il collegamento continuo con i servizi territoriali sociali e sanitari in modo tale da instaurare un collegamento costante di verifiche periodiche sull'utenza.

Tutta l'organizzazione della vita svolta all'interno della comunità alloggio deve seguire un progetto riabilitativo finalizzato alla più ampia integrazione sociale - studio, lavoro e tempo libero -.

La comunità alloggio ha funzionamento permanente.

a) Prestazioni

Le comunità alloggio devono garantire il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che la persona handicappata incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa.

Alle persone handicappate accolte nella comunità alloggio devono, dunque, essere garantiti i seguenti servizi:

- * Prestazioni di tipo alberghiero (comprendono alloggio, vitto, servizi di lavanderia stireria e pulizie generali)
- * Servizi specifici a carattere socio-assistenziale
- * Prestazioni di carattere socio-sanitario in collegamento con i servizi territoriali
- * Interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali, che consentano lo svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiana
- * Azioni, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale
- * Il collegamento e l'utilizzazione di tutti i servizi del territorio, in modo continuativo e periodico.

Tutti gli interventi, relativi al singolo ospite, sono decisi e programmati sulla base di una serie di elementi desunti dalla documentazione sul caso fornita dal servizio Azienda USL, dai colloqui che gli operatori tengono con la famiglia di provenienza e dalle successive informazioni che emergono dal rapporto personale e diretto con l'ospite stesso.

Il piano di lavoro, dunque, viene elaborato - in prima ipotesi - dall'équipe degli operatori, stabilendo gli obiettivi, i tempi di attuazione, le modalità di verifica e i criteri di informazione e coinvolgimento del nucleo familiare di origine.

Il piano di lavoro deve essere verificato periodicamente ed eventualmente adeguato alle necessità del caso e rispetto ai progressi riabilitativi ottenuti.

Tutta l'attività svolta nel suo complesso all'interno della comunità alloggio è soggetta alla verifica periodica del competente servizio Azienda USL che deve esprimere parere per la propria parte di competenza.

b) Attività

In tale ambito occorre tener presente che anche le attività della vita quotidiana all'interno della comunità alloggio per handicappati quali: la pulizia personale, il riassetto delle camere e degli ambienti comuni, i piccoli acquisti giornalieri, la preparazione dei pasti, etc., devono essere considerati momenti significativi per la crescita personale e di gruppo.

Nelle comunità alloggio per handicappati l'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno e stimolare la capacità di rapporto sociale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali, di creatività degli ospiti.

L'organizzazione delle comunità alloggio deve quindi essere tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle persone ospiti:

- * il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle convinzioni religiose;
- * un ambiente di vita il più possibile simile a quello della comunità di provenienza, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo, permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili ed arredi propri, compatibilmente allo spazio a disposizione;
- * coinvolgimento delle famiglie degli ospiti, nelle attività per garantire la continuità dei rapporti familiari;
- * possibilità di frequenti rientri in famiglia degli ospiti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dai competenti servizi del territorio;
- * apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli ospiti;
- * favorire il rapporto sociale fra i residenti stessi della comunità;
- * integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio;
- * attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine anche attraverso attività ludiche e tecniche psicologiche di orientamento;
- * attività di laboratorio formativo.

c) Partecipazione

Nella comunità alloggio deve essere assicurata la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria (orario, menù giornaliero, etc.) e la possibilità di fornire alla direzione, nel rispetto delle singole competenze, suggerimenti, proposte per la migliore realizzazione dei programmi. Le modalità di democratica partecipazione degli ospiti possono essere stabilite nel regolamento interno di funzionamento di ciascuna comunità.

d) Tutela della salute

Lo stato di salute degli ospiti residenti nelle comunità alloggio per handicappati ai fini terapeutici segue quanto normato dalla [L.R. n. 80/1988](#) (Norme per l'assistenza domiciliare, art. 1, punto 3) utilizzando le strutture del Servizio sanitario nazionale.

In particolare l'art. 2 al punto 2 prevede che le prestazioni sanitarie siano assicurate:

- * dal medico di medicina generale convenzionato;
- * dai medici specialisti ambulatoriali;
- * da infermieri professionali con rapporto di lavoro dipendente dall'azienda sanitaria locale;
- * da terapisti della riabilitazione a rapporto di lavoro dipendente dall'azienda sanitaria locale.

Sono anche previste (punto 4 art. 2 [L.R. n. 80/1988](#)) prestazioni di tipo psicologico e psicoterapeutico.

Inoltre devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- * chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
- * curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico (da accertare);

* interessarsi affinché gli ospiti seguano la dieta prescritta dal medico;

* organizzare, qualora si verificasse la necessità su ordine del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite, avvisando immediatamente i familiari, e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;

* avvisare i parenti in caso di repentino aggravamento dello stato di salute dell'ospite e/o di pericolo di vita.

L'intervento di assistenza tutelare consiste nell'aiuto alla persona per l'igiene e la cura della persona stessa, e dell'ambiente di vita.

Tutte le prestazioni e gli interventi attuati tra i punti sopraindicati devono essere registrate nella cartella personale dell'ospite prevista al punto 2.2 Documentazione del presente regolamento.

2.5 Personale

Nella comunità alloggio deve essere previsto, anche in base alle diverse esigenze delle persone handicappate residenti, il seguente personale:

* il Legale rappresentante

* il Responsabile: essendo la comunità destinata a persone in situazione di handicap e con specifiche caratteristiche socio-assistenziali, tale figura deve essere un assistente sociale o uno psicologo o un pedagogista o un educatore professionale. Egli è il responsabile della programmazione e della organizzazione e dello svolgimento di tutte le attività che si effettuano all'interno della comunità nonché del loro coordinamento con gli altri servizi zonali; inoltre opera la verifica ed il controllo di gestione delle varie attività nella struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.

Egli deve assicurare la quotidiana presenza all'interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della comunità e apportate alla tipologia degli ospiti; deve comunque assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

* Educatori di comunità o professionali: sono gli operatori che nell'ambito della programmazione generale danno concreta attuazione ai progetti educativi stabiliti per ciascun utente, partecipano altresì nel lavoro di équipe ai momenti di progettazione e di verifica. Sostanzialmente essi vivono la quotidianità con gli handicappati, dunque gestiscono insieme a loro, per quanto questi ultimi possano contribuire, anche gli aspetti materiali della vita comunitaria: spesa, preparazione dei pasti, ecc.

* Personale di assistenza diretta: Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, aiuta l'ospite nelle sue esigenze quotidiane fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e di tipo sociale ([L.R.n. 42/1986](#).) Il personale di assistenza diretta dovrà essere in misura sufficiente a garantire la presenza di almeno una persona nell'arco della giornata.

* Personale che garantisca razionali ed efficienti servizi generali (pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, manutenzione impianti, ecc).

Deve essere e prevista la collaborazione del seguente ulteriore personale in base alle singole esigenze degli ospiti stessi:

* Assistente sociale: assiste gli ospiti con interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'entrata nella comunità ed al migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia e all'ambiente di provenienza al fine di evitare l'emarginazione della persona handicappata residente; collabora e promuove l'attività sociale degli ospiti.

* Personale di socializzazione: è un animatore - educatore che promuove attività di animazione e di ricreazione (previste tra le attività di cui al punto Organizzazione della vita comunitaria - e - Attività - del presente regolamento), nonché di mantenimento degli interessi specifici degli ospiti in stretto rapporto con l'assistente sociale.

* Infermiere professionale con pronta reperibilità o con presenza programmata.

* Medico di medicina generale convenzionato

* Psicologo con presenza programmata

* Terapista della riabilitazione con presenza programmata

Il personale deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Il tipo di prestazione e la quantità degli operatori presenti nella comunità deve essere adeguata alle necessità e proporzionale alla gravità delle singole minorazioni degli ospiti, e stabilita anche in base alle indicazioni preventivamente espresse dalla Azienda USL competente per territorio.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza.

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza almeno di un operatore.

L'organizzazione del personale specializzato, che segue l'iter formativo-educativo e di recupero degli ospiti, deve prevedere nello specifico sia il lavoro di équipe, sia la possibilità di momenti di aggiornamento adeguati alle varie esigenze.

Devono, inoltre, essere previsti momenti di verifica personale, organizzati da figure professionali adeguatamente formate e sperimentate, riservati agli operatori come aiuto, supporto e prevenzione ai "rischi psicologici" che lo svolgimento di un tale lavoro può comportare.

Possono essere previste figure professionali a convenzione o anche facendo riferimento ad associazioni di volontariato.

3. Requisiti strutturali

3.1 Capacità ricettiva

La comunità alloggio per handicappati deve avere una capacità di accoglienza di persone handicappate in numero compreso tra le quattro e le otto unità.

3.2 Requisiti generali della struttura

Le comunità alloggio per handicappati sono inserite in normali edifici di uso abitativo, o anche in strutture singole.

Ogni comunità alloggio deve rispondere ai requisiti previsti, per le strutture di civile abitazione, dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia: edilizia, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche sia interne all'alloggio, sia esterne ad esso.

Inoltre l'edificio nel quale si trova la comunità alloggio deve rispondere a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell'immobile tali da consentire una idonea e confortevole residenza.

3.3 Localizzazione della struttura

Le comunità alloggio per handicappati devono essere ubicate nell'ambito di zone destinate ad uso residenziale ed urbanizzate. Le zone del territorio comunale devono essere individuate sulla base di effettivi criteri e requisiti di accessibilità, di fruibilità dei servizi, di compatibilità urbanistica e sociale rispetto alle esigenze degli utenti in situazione di handicap - di cui alla [legge n. 104/1992](#) e successive integrazioni e modifiche - residenti, dunque in zone del centro urbano o zone immediatamente periferiche purché rispondenti ai requisiti sopra elencati.

Nel caso in cui, pertanto la comunità alloggio si trovi in zone immediatamente periferiche, essa deve essere collegata con il centro urbano con mezzi pubblici di trasporto con caratteristiche di regolarità e buona frequenza in modo da consentire alle persone handicappate residenti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari.

3.4 Accessibilità alla struttura

Tutte le comunità alloggio per handicappati devono essere situate in edifici accessibili, dunque prive di barriere architettoniche sia interne che esterne all'alloggio, in relazione alle caratteristiche degli utenti residenti portatori di handicap, in particolare rispetto ai requisiti costruttivi dei percorsi pedonali, ai raccordi tra questi ed il livello stradale, ai materiali usati ed agli accessi alla struttura edilizia, si deve rispettare quanto normato dal [D.P.R. n. 503/1996](#), dal [D.M. n. 236/1989](#) ed eventuali successive integrazioni.

3.5 Articolazione della struttura

Nelle comunità alloggio per handicappati le dimensioni e le caratteristiche degli ambienti devono riproporre le caratteristiche tipologiche delle case di civile abitazione, dunque quelle di un comune appartamento: zona notte, zona soggiorno, servizi igienici, cucina ed un ripostiglio; nonché garantire ai residenti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni; tenendo conto della particolare tipologia di utente devono essere rispettate le norme del [D.M. n. 236/1989](#) e del [D.P.R. n. 503/1996](#), ed eventuali successive integrazioni, per tutte le unità ambientali e per tutti gli spazi esterni.

a) Spazi privati

Camere da letto.

Le camere devono essere al massimo di due letti ed abbastanza ampie da consentire l'appartarsi diurno dell'ospite.

La superficie minima delle camere da letto, esclusi i servizi igienici, deve essere la seguente:

mq. 12 per la camera ad un letto;

mq. 18 per le camere a due letti;

Ogni letto deve essere dotato del campanello di chiamata di allarme.

Arredi delle camere da letto

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono essere tali da consentire una comoda e sicura fruibilità comprese le manovre di movimento di una sedia a ruote, nonché possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente confortevole e familiare garantendo buone condizioni di vivibilità ed un agevole manutenzione igienica.

Le camere da letto devono essere dotate di:

- * letto, preferibilmente appoggiato alla parete dalla sola parte della testata e con la rete sollevata da terra in modo da lasciare uno spazio libero di 15-20 cm. in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio e accesso anche da parte di ospiti su sedia a ruote;
- * comodino e sedia personale fornita di braccioli;
- * armadio per gli effetti personali (almeno due ante ed una cassettera per ciascun ospite);
- * specchio;
- * tavolo scrittoio;
- * chiamata di allarme;
- * presa di corrente;
- * cestino gettacarte;
- * punti luce tali da permettere sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali;
- * presa telefonica.

Servizi igienici:

devono essere in numero di almeno due per otto residenti ed almeno tre qualora i residenti siano dieci.

I servizi igienici devono essere dotati di un water, un lavabo, un bidet ed una doccia con apparecchio a telefono con tubo flessibile, presa di corrente e chiamata di allarme e degli altri accessori necessari (specchio, portasapone, porta asciugamani, ecc.), devono inoltre rispettare il regolamento di igiene edilizia comunale nonché, qualora risiedano nella comunità utenti su sedia a ruote, essere a norma del [D.M. n. 236/1989](#).

La doccia deve avere il piatto doccia incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo del pavimento e comunque senza rialzi che ne possano ostacolare l'accesso; la doccia deve anche essere dotata di un apposito sedile ribaltabile.

In corrispondenza del wc, bidet e doccia è opportuna la dotazione di maniglioni a muro, montanti verticali per facilitare i movimenti dell'utente con difficoltà motorie.

In prossimità della doccia e del wc devono essere previsti i campanelli di allarme.

I pavimenti devono essere in materiale antisdrucciolevole.

b) Spazi comuni

Zona cucina

La cucina deve essere sufficientemente ampia per consentire l'uso contemporaneo a due o tre persone, anche qualora sia prevista la possibilità che i pasti vengano portati dall'esterno.

La superficie minima non deve essere inferiore ai mq. 12 e attrezzato adeguatamente alle esigenze della comunità.

Il locale deve comunque rispondere, in quanto all'adozione dei materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo igienico-sanitario.

In particolare l'arredo previsto consiste in un lavello ed un bacino scolapiatti, un piano di cottura preferibilmente elettrico, un piano di lavoro ben illuminato, un frigorifero non troppo basso, un forno a parete, credenza e armadi pensili adatti anche all'uso da parte di un ospiti su sedia a ruote.

Zona pranzo

La zona pranzo deve avere una superficie comunque non inferiore a mq. 16 e adeguatamente arredata per le relative esigenze dei residenti.

Zona soggiorno

La zona soggiorno deve permettere lo svolgimento sia di attività collettive, sia di attività individuali: vedere la televisione, leggere, ascoltare la musica, scrivere, con una superficie minima complessiva non inferiore comunque a mq. 3 per utente e comunque non inferiore a mq. 16.

Le zone pranzo e soggiorno è bene siano locali comunicanti per poter diventare, in determinate ore della giornata un unico ambiente; devono altresì permettere lo svolgimento sia di attività collettive, sia di attività individuali, in tal senso deve essere prevista la possibilità di creare ambienti separati fra loro in modo da consentire il contemporaneo svolgersi di più funzioni nello stesso tempo e la possibilità per gli ospiti di aggregarsi in più di un gruppo.

Ripostiglio

Deve essere previsto un locale per riporre gli accessori e le attrezzature delle comunità

Locale per servizi di lavanderia, stireria, guardaroba.

Deve essere previsto un locale adibito allo svolgimento di tali attività adeguatamente attrezzato, tale servizio eventualmente può essere previsto in convenzione.

Zona riservata agli operatori

3.6 Spazi di collegamento

Ingressi e piattaforme di distribuzione, la loro funzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali pertanto la loro dimensione deve essere a norma delle leggi vigenti, anche in materia di barriere architettoniche.

* Scale, devono essere dotate di parapetto e corrimano, non sono accettabili gradini a zampa d'oca; le caratteristiche tecniche ed architettoniche devono rispettare le norme di legge in quanto a sicurezza ed agibilità.

* Ascensore, deve essere previsto per il raggiungimento dei piani fuori terra, con requisiti rispondenti alle normative vigenti.

* Rampe, necessarie al superamento dei dislivelli sia interni che esterni alla struttura, con caratteristiche costruttive secondo le norme di legge.

3.7 Impianti

Tutti gli impianti installati nella Comunità alloggio per handicappati devono essere in regola con la normativa vigente.

* di sollevamento verticale elettrico:

va previsto che l'ascensore sia a norma del [D.M. n. 236/1989](#) e del [D.P.R. n. 503/1996](#). Qualora non sia possibile dotare la struttura di ascensore, sono consentite in via alternativa dalla legge, per il superamento di un dislivello piattaforme elevatrici come previste dal [D.M. n. 236/1989](#) evitando l'uso di servoscala in quanto risultano apparecchiature di difficile gestione oltreché emarginanti per persone con ridotte capacità motorie.

* di riscaldamento:

la temperatura dei locali utilizzati dagli ospiti deve essere quella stabilita per legge in via ordinaria e/o in relazione alle particolari esigenze degli ospiti stessi.

* Impianto elettrico:

deve essere adottato un sistema di sicurezza - salvavita -, gli interruttori e le prese di corrente devono essere collocate ad altezze comode per l'utilizzo da parte dei residenti stessi.

Impianto a gas: devono essere previsti accorgimenti che segnalino o impediscano fughe di gas.

Per quanto riguarda la tutela degli ospiti rispetto alla prevenzione incendi devono essere seguiti i criteri e le norme di sicurezza antincendi di cui al [D.M. 16 maggio 1987, n. 246](#) riguardo agli edifici di civile abitazione e del [D.M. 9 aprile 1994](#), in particolare al Titolo III; è comunque opportuno prevedere la possibilità, all'interno della struttura, di raggiungere "un luogo sicuro statico" che dia all'ospite in difficoltà la maggiore tranquillità possibile nell'attesa dei soccorsi.

3.8 Elementi costruttivi

Le porte, le finestre, i pavimenti, i rivestimenti delle pareti, i balconi e le terrazze oltre a rispettare i criteri costruttivi del regolamento edilizio comunale devono essere conformi a quanto richiesto dai criteri di progettazione per l'accessibilità previsti dal [D.M. n. 236/1989](#) e dal [D.P.R. n. 503/1996](#) in modo tale da essere agevolmente utilizzabili con facilità anche da persone con ridotte capacità motorie e/o su sedia a ruote.

3.9 Spazi e attrezzature esterne

Le caratteristiche ambientali incidono profondamente sullo stato psicofisico delle persone, quindi le aree verdi sono molto importanti per il miglioramento del soggiorno e soprattutto possono costituire un valido aiuto per la ripresa psicofisica degli ospiti.

In tale ottica le Comunità alloggio per handicappati devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

Qualora l'area a disposizione lo consenta, è importante prevedere anche appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori.

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto al punto 3.4 Accessibilità alla struttura - del presente regolamento, una particolare attenzione va posta nella realizzazione dei vialetti, per i quali il materiale impiegato deve facilitare la deambulazione degli ospiti e permettere l'uso della sedia a ruote; vanno inoltre previste panchine e sedili per la sosta ed il riposo in numero adeguato al numero degli ospiti dei loro familiari ed amici.
